



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 19 – 18 SETTEMBRE 2024

Riunione dell'11 settembre 2024

102.23.24 - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI TALIENTO ANTONELLO

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice Presidente
- Avv. Andrea Varano Componente

Nel procedimento disciplinare a carico di:

TALIENTO ANTONELLO: *Per aver, in violazione dei principi informatori di lealtà e correttezza, ex artt. 16,50 e 51 Statuto FIPAV, 19 R.A.T., 2 e 5 Codice Etico, 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 1 e 74 Reg. Giur., nella sua qualità, all'epoca dei fatti, di Consigliere del CT FIPAV di Trieste Gorizia, accusato falsamente, con più comunicazioni e in diverse occasioni, il Presidente del Comitato, i membri elettivi dello stesso, nonché la COGT e finanche il Giudice Sportivo Territoriale di essere venuti meno ai rispettivi doveri istituzionali per aver agito con parzialità in ragione dell'asserito astio nutrito nei suoi confronti, anche apertamente e immotivatamente accusandoli di illecito sportivo.*

Contestate le aggravanti di cui alle lettere A, e D dell'art. 102 Reg. Giur.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il presente procedimento trae origine dalla comunicazione trasmessa in data 16.05.24 alla Procura Federale dal Presidente del Comitato Territoriale Trieste e Gorizia, Sig. Paolo Manià, nella quale venivano segnalati atti e comportamenti attribuiti al Consigliere Antonello Taliento ritenuti ostili, poco collaborativi e peraltro lesivi della dignità di vari organi territoriali. A sostegno di quanto comunicato, l'esponente trasmetteva alla Procura Federale la documentazione citata nell'esposto.



Ricevuta la comunicazione di cui sopra, la Procura provvedeva ad istruire il procedimento acquisendo tutta la documentazione utile ed all'esito di tale attività istruttoria comunicava al sig. Antonello Taliento la conclusione delle indagini e la propria intenzione di procedere al deferimento.

Perveniva quindi in data 08.06.2024 memoria difensiva redatta dall'odierno incolpato, nella quale le accuse mosse dall'esponente venivano censurate e definite *“idonee a menomare l'integrità morale e la reputazione”* dell'accusato, nonché *“prive di riscontri oggettivi e frutto, di una personale interpretazione degli eventi, finalizzata a distorcere la realtà dei fatti”*; tanto che il sig. Taliento si riservava di valutare *“l'adozione di ogni forma di tutela”* della sua persona.

La Procura Federale, ritenuta la non idoneità delle difese a scriminare la condotta contestata al sig. Taliento, ne formalizzava il deferimento dinanzi a questo Tribunale il quale, per l'effetto, ne disponeva la convocazione per l'udienza dell'11 settembre 2024 da tenersi in modalità videoconferenza.

A ridosso dell'udienza fissata, perveniva un'ulteriore memoria, questa volta a firma del legale Avv. Caterina Turra, nella quale – oltre a reiterare le ragioni e le eccezioni difensive contenute nella precedente memoria - si sottolineava e si contestava l'assoluta genericità dell'atto di deferimento, privo degli elementi necessari a consentire all'incolpato di individuare i fatti a lui contestati e quindi ad articolare opportune difese.

All'udienza dell'11 settembre 2024, prima di avviare la discussione, il Presidente del Collegio, stante il ritardo verificatosi nella fase predibattimentale nella trasmissione della documentazione richiesta dalla difesa, evidenziava al difensore la disponibilità del Tribunale a concedere, ove richiesto, un termine a difesa per eventuali ulteriori deduzioni; l'Avv. Turra, avendo constatato che la documentazione trasmessa era quella allegata all'esposto ed alla precedente memoria dell'incolpato, dichiarava di essere pronta e disposta a procedere alla discussione. Il Presidente pertanto dava la parola alla Procura Federale, nella persona del Procuratore Avv. Giorgio Guarnaschelli il quale, illustrato il deferimento, concludeva per l'accertamento della responsabilità dell'incolpato e per l'irrogazione nei Suoi confronti della sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 6 (sei). L'avv. Turra, a sua volta, si riportava alle memorie difensive ed agli allegati in atti, illustrando le difese e concludendo per il proscioglimento dell'incolpato e, in via meramente gradata, per l'applicazione di sanzione nei minimi edittali.



IL TRIBUNALE FEDERALE

All'esito dell'udienza, si riuniva in Camera di Consiglio e quindi dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro 10 gg.

* * * * *

Archiviata la questione preliminare legata alla tardività della trasmissione degli atti di causa al legale che ne aveva fatto richiesta, pur in assenza di eccezioni preliminari in senso stretto (la difesa dell'incolpato ha concluso per l'archiviazione del procedimento), ritiene il Tribunale di dover svolgere alcune brevi ed opportune precisazioni con riferimento ai rilievi mossi dalla difesa nei riguardi dell'atto di deferimento, ritenuto generico e non idoneo ad individuare la natura degli illeciti imputati al sig. Taliento.

Come rilevato dalla stessa difesa dell'incolpato, il processo sportivo – in tutte le sue fasi – dispone di mezzi, tempi e formalità chiaramente diverse da quelle del processo ordinario e pur tuttavia deve muoversi nei binari del pieno contraddittorio e dell'integrale rispetto del diritto alla difesa. Non vi è dubbio, a parere di questo Tribunale, che anche nel caso di specie detti limiti, così come i presupposti del giusto processo, siano stati comunque pienamente rispettati, come può desumersi dalla dettagliata memoria redatta dall'incolpato nella fase istruttoria, ove i fatti denunciati dall'esponente sono stati oggetto di analitico esame e di specifica confutazione, nonché dalla integrale (e dichiarata) conoscenza di tutti i documenti posti a fondamento dell'atto di deferimento. Ed è proprio su tali documenti, compresi quelli offerti dallo stesso incolpato in allegato alla propria memoria istruttoria, tutti ben noti al sig. Taliento, che il Tribunale è chiamato a pronunciarsi.

Orbene, dall'esame degli atti, dei documenti e degli scritti acquisiti al procedimento, così come sopra circoscritti, ritiene il Tribunale che la responsabilità dell'incolpato, se pur nei limiti qui di seguito precisati, risulti accertata e come tale meritevole di sanzione.

Va dato atto che alcune delle condotte attribuite all'incolpato e riportate nell'esposto, ancorchè sintomatiche di un clima di tensione e di reciproca insofferenza, non possono essere qualificate quali condotte illecite e/o diffamatorie; basti pensare alle reiterate richieste di documenti e chiarimenti in ordine a referti arbitrali e provvedimenti del GST.



Parimenti, va dato atto che per quanto accaduto nell'ambito delle gare o a ridosso delle stesse, le sanzioni già comminate dal GST assorbono qualsiasi ulteriore rilievo e non possono dunque rilevare ai fini del presente procedimento.

Per altri versi, però, risultano di tutt'altro tenore e di ben diversa rilevanza alcune esternazioni dell'incolpato, laddove ad esempio (whatsapp 01.02.2022) definisce *“inqualificabile”* l'atteggiamento del comitato di cui fa parte ed *“in primis quello del presidente”* accusandolo di ignorare *“sistematicamente”* quello che scrive e dice; o laddove definisce la condotta di un arbitro (gara n. 494 – C.U. 35 del 31.03.2022 GST) come *“una ingiustizia (poi compiuta) nei confronti di ragazzini”*; oppure quando (mail 01.04.2022 al GST) attribuisce al Direttore di gara (n. 494 del 31.03.2022) *“un atteggiamento ingiustificatamente ostile nei riguardi dello scrivente e della squadra ospite”*; così come quando, in un messaggio whatsapp del 28.04.2022 definisce *“semplicemente vergognoso”* e *“indecente”* il rapporto della gara n. 752 svoltasi il 21.04.2022, minacciando di rivolgersi ad un legale. Analogo rilievo va dato al messaggio whatsapp del 27.02.2023 dove, prima al Presidente del Comitato e poi nella chat comune, con riferimento al calendario di serie DM, lo stesso viene definito *“vergognoso”* e assunto quale *“ennesimo atto idoneo a favorire qualcuno...anzidetto illecito sportivo secondo il regolamento giurisdizionale”*. Altrettanti dubbi sulla imparzialità del Comitato e del Presidente vengono manifestati nello scambio di mail (14 e 15 giugno 2023) dove l'incolpato si lamenta per un *“diverso (e secondo me voluto) modo di agire, a parità di condizioni, nei confronti di due società”* tale da far emergere *“ancora una volta la parzialità del vostro agire”*.

Né può in alcun modo giovare la contestualizzazione, invocata dalla difesa, degli estratti sopra riportati, stante l'oggettiva portata diffamatoria e comunque lesiva dell'onore del Presidente e dei componenti del Comitato Territoriale, nei cui confronti peraltro – ancorchè non rilevi ai fini del decidere – risulta palese un atteggiamento estremamente polemico, conflittuale e vittimistico da parte del Taliento.

Trattasi di affermazioni che risultano travalicare l'esercizio del diritto di critica e che risultano ancor più censurabili nel caso che ci occupa proprio a cagione del ruolo dirigenziale svolto dall'incolpato, la cui responsabilità risulta pertanto accertata e meritevole di adeguata sanzione.

Quanto all'entità della stessa, ritiene il Tribunale che debba tenersi conto da una parte dell'effettiva portata offensiva dei post e dall'altra dalla contestualizzazione degli stessi, trattandosi per la quasi



totalità di casi di frasi estratte da conversazioni ristrette ai partecipanti al Comitato Territoriale e come tali non idonee a particolare diffusione; sanzione che pertanto viene contenuta come indicato in dispositivo.

P Q M

Delibera di infliggere a carico del tesserato sig. Antonello Taliento la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di 2 (due) mesi

Roma, 13 settembre 2024

ILPRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 18 settembre 2024